

STATUTO
ASSOCIAZIONE “GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE”
E.T.S – O.D.V.
PATERNÒ

BOZZA

(approvata dal consiglio direttivo il 25 maggio u.s.)

TITOLO I

Articolo 1. Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Decreto legislativo del 03 luglio 2017 nr 117 e successive integrazioni e modificazioni in Paternò l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata “Gruppo Donatori Volontari Sangue” E. T. S. – O. D. V. (Organizzazione di Volontariato) con sede legale in Paternò Corso Sicilia, 10.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15.

Articolo 2. Emblema

L'Associazione Gruppo Donatori Volontari Sangue E.T.S. – O.D.V. di Paternò ha come emblema su fondo bianco un fiore, scaturente da una goccia di sangue caduta, che si apre con petali irregolari di colore rosso, stelo verde e stami neri, sovrastato dal motto: “Il Sangue è Vita”.

Articolo 3. Scopi e Principi ispiratori

L'Associazione Gruppo Donatori Volontari Sangue E.T.S. – O.D.V. è un'Associazione di volontari donatori di sangue, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Si ispira a finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, ed ha per scopo di diffondere e promuovere la cultura del dono del sangue ed emocomponenti, in modo volontario, anonimo, periodico, responsabile e gratuito, quale atto di umana solidarietà.

L'Associazione si propone di fornire prestazioni sanitarie secondo D. Lgs. 117/17 Art. 5 Lett. B. in particolare si propone di:

- a) Formare e mantenere viva una coscienza donazionale nel territorio.

- b) Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.
- c) Promuovere la donazione volontaria, gratuita, anonima, periodica e responsabile del sangue e degli emocomponenti.
- d) Organizzare l'invio dei donatori presso i Centri Trasfusionali convenzionati e presso l'U. R. M. (Unità di Raccolta Mobile) in occasione delle periodiche raccolte di sangue nel territorio.
- e) Tutelare la salute ed i diritti del donatore.
- f) Vigilare, anche aderendo a specifici organismi di controllo previsti dalle leggi sul buon uso del sangue, sulla sicurezza nelle trasfusioni e sulla qualità dei servizi erogati dal Servizio Sanitario territoriale.
- g) Compiere e sovvenzionare studi e ricerche sul sangue e sui suoi componenti e derivati.
- h) Istituire borse di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico, infermieristico e paramedico, nonché per gli studenti e per il personale docente.
- i) Promuovere iniziative per la propaganda tendente a diffondere una corretta conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue varie applicazioni.
- j) Svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci per la valorizzazione della figura del donatore e del gesto della donazione.
- k) Gestire unità /centri per la raccolta di sangue.
- l) Organizzare eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta di fondi.

Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti l'Associazione potrà partecipare come associante o associato o federata in altre associazioni di volontariato aventi finalità solidaristiche o in altri enti del Terzo Settore.

Articolo 4. Elementi giuridici

L'associazione Gruppo Donatori Volontari Sangue E.T.S. – O.D.V., che nel seguito sarà indicata più semplicemente Associazione, è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 5. Attività

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, il GDVS E.T.S. – O.D.V. si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale.: diffusione e promozione della donazione del sangue ed emocomponenti in modo anonimo libero gratuito periodico responsabile e consapevole quale atto di umana solidarietà (DLGS 117/2017 dell'art. 5 lett. B), gestione di unità di centri di raccolta, organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta di fondi (art. 7 CTS 2017).

L'Associazione inoltre può esercitare attività diverse e strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generali, ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 CTS 2017.

Le attività di cui ai commi precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dal GDVS E.T.S. – O.D.V. le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti stabiliti dal

dall'assemblea ordinaria (art.17 commi 3 e 4 CTS 2017). Tale disposizione non si applica alle attività di volontariato per andare ad effettuare la donazione di sangue ed emocomponenti.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, è incompatibile con la qualità di volontario.

Il GDVS E.T.S. – O.D.V. ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6. Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Rimborsi e/o compensi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni e con strutture sanitarie;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del DLGS 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio l'1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro e non oltre il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7. Sezioni e Gruppi di donatori

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà costituire apposite Sezioni o Gruppi di donatori, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo, aventi sede in Comuni, Frazioni, Quartieri, Complessi aziendali, Istituti ed altre simili comunità.

In ogni caso le Sezioni non possono essere costituite se non raggiungono un numero di Soci complessivo di cento (100) unità, delle quali il 90% dovranno essere donatori di sangue.

I Gruppi non possono costituirsi se non vi sono almeno quindici (15) donatori associati.

Articolo 8. Divieti

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, il simbolo, i mezzi e l'organizzazione del GDVS E.T.S. – O.D.V. per interessi privati o per scopi che non siano propri dell'Associazione che, su richiesta specifica e dietro approvazione del Consiglio Direttivo, può mettere a disposizione i mezzi, l'organizzazione e la struttura propri per iniziative e manifestazioni organizzate da altre associazioni, a condizione che abbiano comprovate finalità socio-umanitarie.

Gli iscritti del GDVS E.T.S. – O.D.V. non possono avvalersi della propria posizione in seno all'Associazione stessa per fini diversi da quelli istituzionali.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 9. Soci

Tutti coloro che ne fanno richiesta possono entrare a far parte del GDVS E.T.S. – O.D.V. di Paternò senza alcuna preclusione e discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinione politica, condizioni sociali, culturali ed economiche.

Costituiscono motivo di esclusione dei Soci gravi e comprovati comportamenti contrari allo spirito statutario dell'Associazione ed alla morale comune.

Altresì sono incompatibili, per contraddittorietà con lo status di Socio, l'assunzione di cariche o di responsabilità, la frequenza o anche la sola adesione ad altre associazioni o gruppi, aventi come finalità la donazione del sangue e di emocomponenti.

Il verificarsi anche di una di tali condizioni, qualora comprovata, preclude la partecipazione ad ogni attività dell'Associazione ed implica l'esclusione dal registro dei Soci.

Formano il GDVS E.T.S. – O.D.V. le seguenti categorie di Soci:

- a) Donatori di sangue,
- b) Onorari,
- c) Collaboratori.

Sono **Soci Donatori** tutti coloro che sono giudicati idonei alla donazione del sangue e di emocomponenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che, dopo la prima donazione continueranno a donare il sangue in forma periodica finché perdurerà il loro stato di idoneità. I Soci donatori che prestano attività per il raggiungimento degli scopi associativi agiscono in modo gratuito e con spirito di volontariato. Gli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché iscritti da tre mesi.

Sono **Soci Onorari** gli ex Soci donatori esclusi dalla donazione del sangue per cause indipendenti dalla propria volontà e gli ex presidenti che hanno espresso la volontà di continuare a far parte operativamente dell'Associazione. Gli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Annualmente il Consiglio Direttivo procede alla revisione dei Soci iscritti in questa categoria per valutarne il sussistere dei requisiti.

Sono **Soci Collaboratori** coloro che, non potendo donare il sangue per cause indipendenti dalla propria volontà, collaborano con carattere continuativo all'organizzazione dell'Associazione svolgendo volontariamente e gratuitamente mansioni tecnico-professionali, amministrative ed operative in genere e partecipando all'attività di collaborazione per almeno un anno.

L'appartenenza a tale categoria è soggetta al permanere della personale disponibilità ad operare in seno all'Associazione; annualmente il Consiglio Direttivo procede alla revisione del registro di questa categoria di soci per valutarne il sussistere dei requisiti.

Gli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo. L'ammissione a Socio è in ogni caso subordinata all'accettazione esplicita ed incondizionata delle norme statutarie e di regolamento dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le E.T.S. – O.D.V. che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Articolo 10. Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È subordinata alla richiesta di ammissione dopo la 1° donazione per i Soci Donatori, di continuità di adesione e partecipazione quadriennale per i Soci Onorari e di ammissione per i Soci Collaboratori con la quale si impegnano a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione a soci tramite rilascio del tesserino di Socio firmato dal Presidente; non è previsto alcun versamento di quota sociale.

L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti mossi consentendogli la facoltà di replica.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso al Consiglio dei Saggi entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La qualità di Socio si perde:

- a) Per recesso che deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell'Associazione.
- b) Per la perdita dei requisiti previsti per ciascuna categoria di soci.
- c) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- d) Per decesso.

- e) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Articolo 11. Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In modo particolare:

- a) I Soci hanno diritto di:
- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti del GDVS E.T.S. – O.D.V.;
 - b) esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - c) di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
- b) I Soci sono obbligati:
- d) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - e) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, di rispetto delle persone e di accettazione, anche se dissenzienti, delle deliberazioni degli organi.

PARTE III

GLI ORGANI DEL GDVS

Articolo 12. Organi del GDVS E.T.S. - O.D.V.

Sono organi del GDVS E.T.S. – O.D.V. di Paternò:

- L'Assemblea generale dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,
- Il Cassiere Tesoriere,
- Il Consiglio dei Saggi.
- Sindaco unico e/o Collegio sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.lgs 117/2017);
- Revisore contabile unico e/o Collegio dei Revisori contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.lgs. 117/2017).

Le cariche elettive hanno durata di quattro anni, senza limite di eleggibilità. Tutte le cariche sociali affidate ai soci sono gratuite (art. 31 CTS, 2017)

Articolo 13. Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti negli elenchi aggiornati dei Soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Socio può rappresentare più di 3 associati.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Per questi casi non si possono disporre di deleghe da parte di altri soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o da altro Consigliere da questi incaricato; in assenza di un responsabile del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge a presiedere un socio tra gli intervenuti alla seduta ed un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria, inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata mediante avviso scritto da spedirsi, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario dell'Assemblea incaricato dal Presidente e sottoscritto dallo stesso Presidente. In assenza del Presidente o di un suo delegato, scelto tra i Consiglieri, provvederà l'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento del GDVS E.T.S. – O.D.V., è ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 14. Validità dell'Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri del Direttivo non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate per alzata di mano dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Solo se richiesto dalla maggioranza dei presenti si può procedere all'approvazione per scrutinio segreto.

Articolo 15. Funzioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge ogni quattro anni tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca.

- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione.
- Nomina e revoca l'organo di controllo.
- Elegge e revoca i membri del Consiglio dei Saggi.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; in tali casi, essendo interessate persone fisiche, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
- Approva il Regolamento di attuazione dello Statuto e le sue variazioni.
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo alla graduatoria dei non eletti.
- Delibera sugli eventuali contributi straordinari.
- Approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso entro il mese di giugno.
- Stabilisce le direttive generali della programmazione annuale delle attività dell'Associazione.
- Delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi singoli componenti per il migliore raggiungimento degli scopi sociali.
- Approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto e dal Regolamento.
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
- Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione.

Le deliberazioni devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle Assemblee generali dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 16. Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 13 ad eccezione del numero di deleghe da assegnare a ciascun Socio che può ricevere fino a 3 deleghe.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti dei Soci.

L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre/quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti (art.21 cod. civile).

Articolo 17. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino ad un massimo di undici Consiglieri scelti tra i Soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti il Presidente ed a maggioranza il Vicepresidente, il Cassiere-Tesoriere e il Segretario.

Articolo 18. Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nel suo insediamento distribuisce ai Consiglieri gli incarichi di coordinatori dei settori di attività individuati;

1. Predisporre ed approva il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci;
2. nomina il medico responsabile sanitario delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dall'Associazione;
3. delibera la costituzione di Sezioni o Gruppi locali in caso di richiesta da parte dei Soci;
4. delibera sulla stipula o rinnovo di Convenzioni con le Aziende Sanitarie, dando l'incarico al Presidente per la sottoscrizione;
5. determina le modalità di conferimento di onorificenze e distinzioni ai soci anziani;
6. determina il numero dei responsabili della segreteria necessario per garantirne il regolare funzionamento, entro i limiti di spesa approvati dall'assemblea;
7. revoca l'incarico in casi di ristrettezze economiche o per gravi inadempienze del personale;
8. si avvale di prestazioni di lavoro autonomo per consulenza specialistica atte a qualificare l'attività dell'Associazione;
9. delega singoli Soci, non appartenenti al Consiglio Direttivo, ad incarichi specifici, stabilendo le competenze ed i poteri;
10. nomina i tre membri della Commissione elettorale;
11. nell'ultima seduta, precedente le elezioni per il rinnovo degli organi, stabilisce il numero di Consiglieri, che costituirà il futuro Consiglio da eleggere, sulla base dei settori di attività su cui è impegnata l'Associazione.

Il Cassiere Tesoriere svolge le seguenti funzioni

1. cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione,
2. cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo,
3. Predisporre per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che successivamente dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

In caso di dimissioni, morte o esclusione di Consiglieri prima delle scadenze del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria dei Soci e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite nuova elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

1. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Redige e presenta all'Assemblea dei soci il bilancio e la relazione annuale.
3. Delibera sulle domande di nuove adesioni.
4. Ha facoltà di costituire comitati a cui partecipano gli associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente in carica o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, entro 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda.

Il Consiglio Direttivo in prima convocazione è valido con la presenza della maggioranza dei membri, in seconda convocazione è valido con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente stesso o da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti in un apposito libro.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Articolo 19. Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l'unità dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo avvalendosi del personale dell'ufficio di segreteria a cui assegnerà il carico orario nei limiti delle direttive fissate dall'Assemblea (art. 15 comma 16), impartirà le direttive più opportune ed assegnerà le mansioni più adeguate; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni ed i poteri.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nella qualità firma tutti gli atti dell'Associazione.

Articolo 20. Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi l'obbligatorietà ex art. 30 DLGS 117/2017, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 16. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21. Revisore Legale dei Conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione dei conti decade con la scadenza del Consiglio Direttivo e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Collegio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 22. Il Consiglio dei Saggi

Viene istituito da parte dell'Assemblea generale dei Soci il Consiglio dei Saggi, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.

Il Consiglio dei Saggi è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Saggi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio dei Saggi elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Consiglio qualora si renda necessario.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più anziano.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti. Le decisioni assunte sono inappellabili e definitive; esse vengono verbalizzate e trasmesse al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto e le registrerà in un apposito libro.

Il Consiglio dei Saggi si riunisce su richiesta del Presidente, di almeno due membri del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno 50 associati o anche di un associato interessato alla vertenza.

TITOLO IV

LE SEZIONI LOCALI

Articolo 23. Le Sezioni

Per la costituzione e la soppressione di una Sezione delibera il Consiglio Direttivo della sede centrale (art. 18 comma 3 del presente statuto).

Il GDVS E.T.S.-O.D.V. incoraggia la formazione di Sezioni all'interno del proprio ambito operativo fintanto che i Soci della Sezione non sono in grado di gestirsi autonomamente costituendosi in una associazione autonoma con statuto ed emblema propri. La decisione di rendersi autonome deve essere presa con la presenza di almeno due terzi dei Soci della Sezione e deve essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando vengono a mancare i presupposti e gli scopi indicati dal presente Statuto per cui è stata costituita una Sezione, il Consiglio Direttivo centrale può deliberare la chiusura e soppressione della Sezione.

Articolo 24. Organi delle Sezioni

Sono organi delle Sezioni:

1. L'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. Il Cassiere – Segretario.

Articolo 25. Assemblea dei Soci delle Sezioni

L'Assemblea dei Soci è convocata secondo i criteri già fissati nell'art. 13 ordinariamente almeno una volta all'anno in data antecedente a quella fissata per l'Assemblea generale della sede centrale e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure

lo richiede 1/3 dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l'ordine del giorno che si vuole trattare.

L'Assemblea esercita i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con qualunque numero dei soci presenti.

Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.

Articolo 26. Compiti delle Assemblee Sezionali

Le competenze dell'Assemblea di Sezione sono le seguenti:

1. Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione.
2. Elegge ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo di Sezione, nel numero determinato dal Consiglio direttivo sezionale uscente e comunque tra tre e cinque membri. Nella prima Assemblea per la costituzione della Sezione verrà stabilito dai partecipanti il numero dei consiglieri da eleggere.
3. Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Consiglio Direttivo delle Sezione.

Articolo 27. Consiglio Direttivo Sezionale

I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci della Sezione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio devono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge:

- a. Il Presidente.
- b. Il Cassiere – Segretario.

Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell'Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell'Associazione medesima ed amministra la Sezione.

Annualmente deve sottoporre all'Assemblea dei Soci la relazione morale e finanziaria ed il consuntivo della Sezione.

Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d'elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell'Associazione.

Articolo 28. Il Presidente della Sezione

Il Presidente della Sezione è responsabile della stessa nei confronti del GDVS E.T.S. – O.D.V. mantiene i contatti col Presidente del GDVS E.T.S. – O.D.V. e, alla bisogna, col Consiglio Direttivo centrale con cui si relazionerà per gli eventuali sostegni di carattere organizzativo per le attività della Sezione.

Il Presidente in sua vece può delegare un suo rappresentante, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, come referente dei problemi e delle necessità della Sezione presso il Consiglio Direttivo Centrale.

La rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente della sede centrale.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ed il Direttivo, cura l'esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi.

Firma gli atti della Sezione, in caso di urgenza e di necessità può prendere le decisioni spettanti al Consiglio Sezionale, salvo ratifica di queste da parte del Consiglio nella sua prima adunanza successiva.

Articolo 29. Il Vicepresidente di Sezione

Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.

Articolo 30. Il Cassiere-Segretario

Il Cassiere-Segretario esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l'amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Cassiere del GDVS E.T.S. – O.D.V.

Articolo 31. Autonomia delle Sezioni

Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell'ambito dell'Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed alle norme della Parte I del presente Statuto.

Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 6 del presente Statuto, delle somme assegnate dall'Associazione alla Sezione e dalle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla Sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente al GDVS E.T.S. – O.D.V. Le Sezioni realizzano gli scopi dell'articolo 3 del presente Statuto.

Art. 32 – Sezioni Giovanili

L'Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell'Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.

Art. 33 – Coordinamento Giovani

L'Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 30 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla

massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell'Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.

TITOLO V

SCIoglimento DEL GDVS E.T.S. – O.D.V.

Articolo 34. Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori di comprovata competenza, onestà, correttezza e moralità e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione una volta che siano state soddisfatte tutte le obbligazioni assunte in precedenza dal GDVS E.T.S. – O.D.V.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere s'intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 35. Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, le disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di Terzo Settore e sue successive integrazioni.

Articolo 36. Regolamento

Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un Regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l'istituzione ed il funzionamento delle Sezioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.